

Il giudice, a scioglimento della riserva,

**premesse**

- che l'organizzazione sindacale Fiom-Cgil radicava il presente procedimento ex art. 28 legge 300/1970 rilevando che la società convenuta, con lettera dell'8 ottobre 2014, negava il consenso allo svolgimento dell'assemblea richiesta dalle R.S.U. elette nella lista Fiom Cgil per il giorno successivo. La società rilevava che le richieste non erano state sottoscritte dalla maggioranza dei componenti della R.S.U.;
- che la questione da esaminare è, sostanzialmente, se l'attribuzione della facoltà dell'indizione della assemblea spetti al singolo componente della R.S.U. piuttosto che alla R.S.U. nel suo complesso, che si deve esprimere secondo un criterio di maggioranza;
- che la tesi sostenuta dall'organizzazione sindacale ricorrente è indubbiamente maggioritaria ed è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione; peraltro, le sentenze citate nel ricorso introduttivo<sup>1</sup> sono state tutte rese prima dell'approvazione del c.d. testo unico sulla rappresentanza, siglato dai sindacati confederali e dalla Confindustria il 10 gennaio 2014<sup>2</sup>. La società convenuta poneva fortemente l'accento su questa circostanza, rilevando che con il nuovo accordo era stata introdotta, in via generalizzata, la regola secondo cui l'attività e le decisioni della R.S.U. erano rette dal principio della maggioranza, sulla base di quanto disponeva la clausola 7 della parte seconda, sezione seconda;
- che, visto il tenore di tale clausola, che portava le parti a fornirne due interpretazioni diametralmente opposte, si procedeva all'audizione dei delegati che avevano partecipato alla trattativa per assumere informazioni utili al fine di risolvere il nodo ermeneutico sotteso alla presente controversia;

**osserva**

La questione della titolarità del diritto ad indire le assemblee sindacali è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che è sfociato nelle sentenze di legittimità indicate nel ricorso introduttivo, le quali hanno sostanzialmente affermato che tale facoltà spetta ad ogni membro della R.S.U..

Occorre quindi soffermarsi sul contenuto del nuovo accordo sulla rappresentanza il quale, sostanzialmente, mira a riassumere e superare i precedenti accordi interconfederali, introducendo delle regole sulla misura e certificazione della rappresentanza, sulla

<sup>1</sup> Con l'eccezione del provvedimento emesso nella causa R.G.L. 9546/2014 da questo stesso Tribunale.

<sup>2</sup> Documento prodotto da entrambe le parti rispettivamente sub doc. 7 e 14.



R.G.L. 9710/2014

regolamentazione delle rappresentanze aziendali, sulla contrattazione collettiva nazionale e aziendale e sulle procedure di raffreddamento (rispettivamente, parti prima, seconda, terza e quarta).

Per la risoluzione della vicenda sottoposta allo scrutinio giudiziale, occorre prendere in esame la clausola 7 della parte seconda, rubricata “decisioni”, ponendola a confronto con l’omologa norma contrattuale dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993<sup>3</sup>.

La precedente disposizione prevedeva (la rubrica è la medesima):

*“Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo”.*

Il testo della nuova clausola 7 è invece:

*“Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011”.*

Già la differente formulazione di questa clausola contrattuale, che si va a sommare con le ulteriori innovazioni di questo nuovo testo unico sulla rappresentanza (l’eliminazione della quota di rappresentanti riservata alla nomina delle organizzazioni sindacali, l’automatica decadenza dei rappresentanti che cambieranno l’appartenenza sindacale e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria appartenenza), porta ad escludere che il nuovo accordo interconfederale possa ritenersi semplicemente riepilogativo dei precedenti accordi, come invece ritenuto dal Tribunale nel decreto emesso nella causa 9546/2014.

Al contrario, le parti hanno diversamente disciplinato la costituzione (aspetto pacifico) e il funzionamento (aspetto dibattuto, quantomeno per quanto riguarda l’obbligo di decidere a maggioranza) delle rappresentanze sindacali interne all’azienda.

La norma contrattuale deve quindi essere interpretata secondo le previsioni del codice civile, articoli da 1362 a 1371. La clausola 7 presenta infatti difficoltà di lettura laddove da un lato sancisce che le decisioni sono assunte a maggioranza, dall’altro richiama la parte terza dello stesso testo unico dedicata alla contrattazione collettiva, in particolare a quella aziendale.

1) *Volontà delle parti.*

In merito al criterio che dovrebbe orientare l’interpretazione del contratto, quello della “comune intenzione delle parti”, non sono emerse, dalla informativa sindacale esperita,



indicazioni dirimenti in quanto, al contrario, i delegati hanno espresso visioni e convinzioni contrastanti.

Infatti, il rappresentante di Confindustria ha ribadito la propria convinzione che già dal 1993 la R.S.U. era organo necessariamente collegiale e che il richiamo all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 serviva a *“ribadire ulteriormente l'operatività del principio di maggioranza per qualunque attività posta in essere dalla R.S.U.”*.

Per il delegato della Cgil, al contrario, *“l'inciso contenuto nell'art. 7 è volto a rendere evidente che il principio di maggioranza regola tutta l'attività negoziale delle oo.ss., non si è mai parlato, né nelle trattative che hanno portato alla sottoscrizione protocollo 2011, né tanto meno in quelle che hanno preceduto l'accordo del gennaio 2014, della disciplina della vita interna”* delle stesse e quindi della legittimazione a indire l'assemblea.

Il rappresentante della Cisl, con sapiente ambiguità, ha affermato che *“per noi come Cisl era chiaro che il principio di maggioranza affermato nell'art. 7 si riferiva qualunque attività posta in essere dalle R.S.U., fosse e sia di tipo negoziale o di vita interna dell'organismo”*, peraltro dichiarando che non vi era stata alcuna convergenza in merito alla titolarità del diritto di indire l'assemblea.

Quanto dichiarato dal rappresentante della Cgil in merito all'assenza di trattativa sul punto è peraltro sconfessato dallo stesso Podda il quale, riferendo ciò che verosimilmente è accaduto, dichiara ad un certo punto che le parti avevano deciso di *“lasciare da parte”* il tema della titolarità del diritto ad indire l'assemblea proprio per evitare di paralizzare le trattative e non riuscire ad addivenire ad un accordo.

Le dichiarazioni degli informatori non possono quindi condurre il giudice a ritenere che vi fosse una volontà univoca delle parti nel comprendere o nell'escludere dalla clausola 7 il diritto ad indire l'assemblea. Ciò che è emerso è che le parti sociali hanno inteso glissare sul punto per evitare una rottura delle trattative, lasciando quindi all'elaborazione giurisprudenziale il compito di chiarire l'operatività di tale clausola.

## 2) *Criteri letterali e sistematici.*

È già stato rilevato che la lettera della clausola non è particolarmente chiara, in quanto dopo una previsione apparentemente generale, si richiama alla parte terza dell'accordo, dedicata alla contrattazione collettiva.

Il difensore della ricorrente ha rilevato che il termine *“materie”* non può essere utilizzato per indicare quelle che sono facoltà delle R.S.U., quale, per l'appunto, l'indizione dell'assemblea. Tale termine invece ricorrerebbe proprio nella parte terza, laddove si

---

<sup>3</sup> anch'esso prodotto da entrambe le parti ai propri documenti 7 e 13.



R.G.L. 9710/2014

prevede che “*la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge*”: da ciò uscirebbe rafforzata l’interpretazione secondo cui il principio opera soltanto nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale.

In realtà, l’argomento appare scarsamente convincente: l’utilizzo della locuzione “*materie di competenza delle R.S.U.*” appare essere, in realtà, un’espressione per indicare in modo generale tutto ciò di cui le stesse si occupano; non è, comunque, un termine con un significato così specifico da potere essere inequivocabilmente riferito alla sola contrattazione collettiva.

Ben più pregnante è invece la collocazione di tale clausola, posta nella parte dedicata alla regolamentazione delle rappresentanze in azienda, in particolar modo, nella sezione rubricata “*modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie*”<sup>4</sup>: la clausola, al pari di tutte le altre della medesima sezione, si deve quindi intendere come destinata a regolare il funzionamento della R.S.U. in generale e non soltanto per certe determinate attività.

Altro argomento letterale, *a contrario*, è la lettura della lettera a) dell’ultimo periodo della clausola 4, parte seconda, sezione seconda dell’accordo del 2014, in cui viene fatto salvo a favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva, per quanto qui interessa, il diritto “*ad indire singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge numero 300/1970*”<sup>5</sup>. Si può quindi affermare che ove le parti contraenti hanno voluto riservarsi il diritto ad indire singolarmente l’assemblea lo hanno espressamente previsto; il che porta ad escludere che il medesimo diritto sia stato mantenuto per le restanti 7 ore annue retribuite.

### 3) *Raffronto con l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.*

È sicuramente significativo confrontare il testo tra le due versioni di quella che appare essere la medesima clausola, tanto per rubrica, quanto per collocazione sistematica, nonché per testo: ci si riferisce all’articolo 7 della parte prima dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.

La precedente versione di tale clausola si stabiliva che “*le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulati il presente accordo*”, e la

---

<sup>4</sup> Enfasi aggiunta.

<sup>5</sup> Enfasi aggiunta.



stessa difesa della ricorrente sostiene che gli accordi assunti a tal fine hanno distinto tra atti negoziali e non negoziali, il che lascerebbe intendere che le “materie di competenza delle R.S.U.” comprendono anche i secondi.

La nuova versione, invariata la prima parte della clausola, precisa che tali decisioni debbono essere prese a maggioranza; la modifica del testo è di tutto rilievo e non può essere sottovalutata: se la precedente clausola 7 dell'accordo del 1993 aveva una portata generale, riferendosi all'intera attività della R.S.U., non può essere interpretata difformemente la clausola 7 del nuovo testo unico.

4) *Criterio della conservazione del contratto.*

Si deve ancora rilevare come una decisa indicazione nel senso del generale funzionamento a maggioranza della R.S.U. sia fornita dall'articolo 1367 c.c., che prevede che “*nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo in cui non avrebbero alcuno*”.

Si deve infatti rilevare che all'interno della parte terza viene stabilito che “*i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali (...) se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo*”. È quindi evidente che, qualora si interpretasse la clausola 7 come vuole la ricorrente, riferendola soltanto all'attività negoziale della R.S.U., la stessa cesserebbe di avere alcuna utilità, costituendo una mera ripetizione della clausola contrattuale appena citata<sup>6</sup>.

Nessuna argomentazione utile è stata fornita né dall'organizzazione sindacale ricorrente, né dal delegato della Cgil, per giustificare quella che sarebbe una evidente ed inutile ripetizione all'interno del testo unico sulla rappresentanza: proprio per conservare un significato alla clausola 7, non la si può che interpretare come norma che disciplina *tutte* le decisioni prese dalla R.S.U., comprese quindi quelle relative all'indizione dell'assemblea.

5) *Criterio teleologico.*

La ricorrente ha poi rilevato che l'interpretazione secondo cui l'indizione della assemblea può essere effettuata solo dalla maggioranza della R.S.U. porterebbe ad una limitazione della libertà e della pluralità sindacale, in quanto la singola organizzazione sindacale, che non ha la maggioranza dei rappresentanti, non potrebbe mai convocare l'assemblea dei

---

<sup>6</sup> La quale, coerentemente con il proprio scopo, è inserita nella parte dedicata alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.



R.G.L. 9710/2014

lavoratori.

Anche questo argomento non è condivisibile.

In primo luogo, sono state le stesse confederazioni, mediante la stipula dell'accordo del 2014, a limitare le proprie prerogative per ottenere la ricompattazione del fronte sindacale: appare che, proprio al contrario di quanto sostiene la ricorrente, un'interpretazione che andasse a violare quanto concertato dalle organizzazioni a livello confederale sarebbe contrastante con il principio di libertà sindacale, in quanto il giudice, arbitrariamente, si andrebbe a discostare dalle decisioni prese da queste nell'ambito a loro riservato dalla stessa Costituzione.

In secondo luogo, le organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda hanno comunque delle ore riservate per l'indizione dell'assemblea che può avvenire anche singolarmente.

Inoltre, il diritto ad indire l'assemblea, a differenza di molte altre facoltà garantite dallo Statuto dei Lavoratori, non è illimitato ma può esplicarsi nel limite di sette ore annue: appare del tutto ragionevole che la scelta sia stata nel senso di condividere l'utilizzo di queste poche ore, piuttosto che lasciarla alla discrezionalità (se non all'arbitrio) del singolo componente della R.S.U..

È stato del resto documentato dalla convenuta che tale rischio è tutt'altro che teorico, avendo i rappresentanti sindacali della FIOM richiesto, l'8 gennaio 2015, con comportamento indubbiamente poco responsabile e scarsamente rispettoso dei diritti degli altri R.S.U., sei delle sette ore garantite a tutti i lavoratori al fine di riunirsi.

6) *Applicabilità del testo unico sulla rappresentanza sindacale.*

In via subordinata la difesa della ricorrente sostiene che la R.S.U. presente all'interno della convenuta sia stata eletta prima dell'approvazione il testo unico sulla rappresentanza sindacale e che, conseguentemente, il suo funzionamento continuerebbe a fondarsi sulle normative contrattuali precedenti a tale accordo.

La tesi è documentalmente smentita dalle clausole transitorie e finali del testo unico sulla rappresentanza, nelle quali viene previsto che *“le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente accordo”*; al secondo capoverso di tale clausola si prevede addirittura che si debba procedere ad una procedura arbitrale qualora vi siano eventuali comportamenti non conformi agli accordi.

Appare quindi evidente che il testo unico sulla rappresentanza sia immediatamente



*R.G.L. 9710/2014*

efficace nel disciplinare il funzionamento delle R.S.U., anche di quelle precedentemente costituite.

Il ricorso deve quindi essere rigettato: visti i precedenti giurisprudenziali rispetto ai quali tale pronuncia è in controtendenza, per i motivi sin qui elencati, si compensano le spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 28 legge 300/1970:

- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Torino, 12/03/2015

Il Giudice  
dott. Mauro Mollo

